

COLLEGATO LAVORO E LEGGE DI BILANCIO: NOVITA' 2025

**Tracciabilità spese di trasferta, novità autoveicoli ad uso promiscuo,
maxi deduzione costo del lavoro, esonero sud e situazione bonus occupazionali**

Roma, 10/02/2025 – sede O.D.C.E.C. Roma – Via Flaminia 141

Fabiano D'Amato

*Componente della Commissione Diritto del lavoro dell'Odcec di Roma
Commercialista e Revisore legale*

Autoveicoli in uso promiscuo

Legge 30.12.2024 n. 207

comma 48. Per il raggiungimento degli obiettivi di transizione ecologica ed energetica, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici previsti nell'ambito dei documenti programmatici, la **lettera a) del comma 4 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi**, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituita dalla seguente:

a) per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con **contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025**, si assume il **50 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri** calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia elabora entro il 30 novembre di ciascun anno e comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, il quale provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente. La predetta percentuale è **ridotta al 10 per cento per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20 per cento per i veicoli elettrici ibridi plug-in.**

Autoveicoli in uso promiscuo

- L'attenzione si sposta dalle emissioni al sistema di alimentazione, favorendo i veicoli ibridi con tecnologia «Plug-in» e quelli a trazione esclusivamente elettrica a batteria.
- L'applicazione del nuovo regime:
 - assegnazione prima del 1.1.2025, regole precedenti;
 - assegnazione dopo il 31/12/2024
 - nuova immatricolazione – regole L. 207/2024
 - non nuova immatricolazione – regole precedenti.

Spese di trasferta – solo mezzi tracciabili!

Legge 30.12.2024 n. 207 modifiche al TUIR

comma 81

lettera a)

all'articolo 51, comma 5, in materia di indennità per trasferte o missioni di **lavoratori dipendenti**, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I rimborsi delle **spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea** di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, per le trasferte o le missioni di cui al presente comma, non concorrono a formare il reddito se i pagamenti delle predette spese sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241»;

Dall'1/1/2025 rimborsi spese al personale deducibili solo se effettuati con mezzi tracciabili:

.....versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.....

Spese di trasferta – solo mezzi tracciabili!

Legge 30.12.2024 n. 207 modifiche al TUIR

comma 81

lettera b)

all'articolo 54, in materia di determinazione del reddito di **lavoro autonomo**, dopo il comma 6-bis è inserito il seguente:

6-ter. Fermo restando quanto previsto ai commi 5 e 6, **le spese relative a prestazioni alberghiere, di somministrazione di alimenti e bevande nonché di viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea** di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, addebitate analiticamente al committente, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241»;

Anche nel caso di lavoro autonomo, dal 1/1/2025: mezzi tracciabili di pagamento.

Spese di trasferta – solo mezzi tracciabili!

Legge 15.1.1992 n. 21: autoservizi pubblici non di linea:

Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

IN PARTICOLARE:

- il servizio di taxi con autovettura, motocarozzetta, natante e veicoli a trazione animale;
- il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarozzetta, ((velocipede,)) natante e veicoli a trazione animale.

N.B. la tracciabilità è prevista anche ai fini della deducibilità IRAP.

Proroga «maxi deduzione» costo del lavoro

Art. 1 c. 399 Legge 30.12.2024 n. 207

Proroga di quanto stabilito dall'art. 4 D.Lgs 30.12.2023 n. 216 per i periodi 2025, 2026, 2027, alle medesime condizioni ivi previste.



La norma agevolativa si applica dunque anche agli incrementi occupazionali risultanti al termine di ciascuno dei predetti periodi d'imposta rispetto al periodo d'imposta precedente.



Circolare A.d.E n. 20.1.2025 n.1

Proroga «maxi deduzione» costo del lavoro

Art. 1 c. 399 Legge 30.12.2024 n. 207

A quali soggetti?



Titolari di reddito di impresa quali:

soggetti passivi IRES;

- enti non commerciali residenti (per le assunzioni a tempo indeterminato di addetti ad attività commerciali);
- le società e gli enti non residenti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), del TUIR, con riferimento alle nuove assunzioni relative all'attività commerciale esercitata nel territorio dello Stato mediante una stabile organizzazione;
- le società di persone ed equiparate di cui all'articolo 5 del TUIR;
- lavoratori autonomi, esercenti l'attività anche in forma di associazione professionale / società semplice.

Proroga «maxi deduzione» costo del lavoro

Art. 1 c. 399 Legge 30.12.2024 n. 207

A quali condizioni?

- attività effettivamente svolta nei 365 giorni antecedenti il primo giorno del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023;
- assenza di condizioni che pregiudichino la normale operatività dell'attività di impresa o lavoro autonomo (ad esempio liquidazione);
- determinazione del reddito in modalità analitica (ad esempio non rientrano i contribuenti forfetari, mentre vi rientrano i c.d. contribuenti «minimi»);

Proroga «maxi deduzione» costo del lavoro

Art. 1 c. 399 Legge 30.12.2024 n. 207

INCREMENTO OCCUPAZIONALE

Va verificato sotto due punti di vista

Incremento occupazionale (lavoratori a tempo indeterminato):

Incremento del numero dipendenti a tempo indeterminato al 31.12.2025 incrementato rispetto al numero dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel 2024.

incremento occupazionale complessivo (totalità dei lavoratori)

Incremento del numero complessivo dipendenti (considerando anche quelli a tempo determinato) al 31.12.2025 rispetto alla media del personale occupato nel 2024.

L'incremento è misurato in Unità ULA, è al netto dei decrementi nei medesimi periodi avvenuti in soggetti facenti capo, anche per interposta persona, al datore di lavoro interessato, o che siano con esso in rapporto di controllo /collegamento (art. 2259 C.C.).

Proroga «maxi deduzione» costo del lavoro

Art. 1 c. 399 Legge 30.12.2024 n. 207

MISURA

- Maggiorazione del 20%,
- Maggiorazione del 30% è incrementata di un ulteriore 10% in relazione alle nuove assunzioni, ad esempio, di (Allegato 1 al D.Lgs. 216/2023):
 - lavoratori molto svantaggiati,
 - persone con disabilità ai sensi della L. 68/1999,
 - persone svantaggiate ai sensi dell'art. 4 L. 8.11.1991 (ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, persone detenute o internate negli istituti penitenziari, condannati e internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno).
 - donne di qualsiasi età con almeno due figli di età minore di diciotto anni o prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea,
 - donne vittime di violenza.

Proroga «maxi deduzione» costo del lavoro

Art. 1 c. 399 Legge 30.12.2024 n. 207

MISURA

L'importo su cui calcolare la maxi deduzione è il minore tra

- quello effettivamente riferibile al personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, risultante dal conto economico,
- l'incremento del costo complessivo del personale classificabile come sopra, rispetto a quello relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2024.

«Nuova» decontribuzione sud

Art. 1 c. 404 e ss. Legge 30.12.2024 n. 207

(Cfr. Circ. INPS 82/2024)

A seguito della decisione della Commissione europea C(2024) 4512 final, del 25 giugno 2024, l'agevolazione «bonus sud» potrà essere applicata:

- fino al 31 dicembre 2024
- con riferimento ai contratti di lavoro subordinato stipulati entro il 30 giugno 2024

«Nuova» decontribuzione sud

Art. 1 c. 406-412 e ss. Legge 30.12.2024 n. 207

(Circolare INPS 32/2025)

Beneficiari:

- datori di lavoro privati (non agricoli né datori di lavoro domestico, escluso anche l'apprendistato).
- rientranti nell'alveo dell c.d. **Microimprese e P.M.I.** (datori di lavoro con organico inferiore ai 250 dipendenti).
- nel rispetto dei limiti c.d. **«de minimis»**.
- che occupino a tempo indeterminato lavoratori nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna; nel caso di somministrazione la sede di effettivo lavoro deve essere in una di dette regioni.

Su **apposita richiesta all'INPS** può beneficiare dell'agevolazione anche il datore di lavoro che rientri nelle altre caratteristiche necessarie, con una o più unità operative nelle regioni agevolabili (attribuzione codice autorizzazione **OL** - datore di lavoro che effettua l'accantonamento contributivo con unità operative nei territori del Mezzogiorno).

«Nuova» decontribuzione sud

Art. 1 c. 406-412 e ss. Legge 30.12.2024 n. 207

(Circolare INPS 32/2025)

Rapporti agevolabili e misura:

Lavoratori assunti a tempo indeterminato al 31/12/2024, anche se risultanti da trasformazioni di precedente contratto a termine.

anno 2025 (lavoratori in forza al 31/12/2024), 25% dei contributi previdenziali a carico datore di lavoro – massimo 145 euro mensili per lavoratore per 12 mensilità.

anno 2026 (lavoratori in forza al 31/12/2025), 20% dei contributi previdenziali a carico datore di lavoro – massimo 125 euro mensili per lavoratore per 12 mensilità.

anno 2027 (lavoratori in forza al 31/12/2026), 20% dei contributi previdenziali a carico datore di lavoro – massimo 125 euro mensili per lavoratore per 12 mensilità.

anno 2028 (lavoratori in forza al 31/12/2027), 20% dei contributi previdenziali a carico datore di lavoro – massimo 100 euro mensili per lavoratore per 12 mensilità.

anno 2029 (lavoratori in forza al 31/12/2028), 15% dei contributi previdenziali a carico datore di lavoro – massimo 75 euro mensili per lavoratore per 12 mensilità.

«Nuova» decontribuzione sud

Art. 1 c. 406-412 e ss. Legge 30.12.2024 n. 207

(Circolare INPS 32/2025)

Condizioni generali:

- articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015,
- articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, ossia:

Contributi non inclusi:

- i premi e i contributi dovuti all'INAIL,
- il contributo, ove dovuto, al Fondo Tesoreria INPS,
- contributi FIS e Fondi Solidarietà bilaterale,
- contributi a fondo solidarietà trasporto aereo e settore aeroportuale,
- fondi interprofessionali formazione continua (misura 0,30%),

«Nuova» decontribuzione sud

Art. 1 c. 406-412 e ss. Legge 30.12.2024 n. 207 (Circolare INPS 32/2025)

Soggetti esclusi:

- enti pubblici economici;
- istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici;
- enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione;
- ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato;
- le aziende speciali costituite anche in consorzio, di cui al D.Lgs. n. 267/2000;
- consorzi di bonifica
- consorzi industriali;
- enti morali
- enti ecclesiastici.

«Bonus» occupazionali approvati dall'UE

Comunicato M.L.P.S. del 31/01/2025


La Commissione Europea approva le nuove misure con cui l'Italia sostiene l'occupazione di donne e giovani e apre la strada per l'approvazione dei decreti attuativi dei bonus Giovani e Donne previsti dal Decreto Coesione (D.L. n. 60/2024, convertito con modificazioni nella legge 4 luglio 2024 n. 95).

Le disposizioni notificate alla Commissione prevedono una spesa di 1,1 miliardi di euro, in parte finanziati attraverso FSE+,

Nello specifico si tratta delle seguenti misure:

- esonero contributivo nel caso di assunzione stabile di giovani sotto i 35 anni mai contrattualizzati a tempo indeterminato (art. 22 D.L. 60/2024);
- esonero contributivo per assunzione di donne, residenti nel Mezzogiorno, prive di un impiego regolare nel semestre precedente, o da almeno 24 mesi ovunque residenti (art. 23 D.L. 60/2024).

Ora potranno «arrivare» i decreti attuativi.



Grazie per l'attenzione!